

Lettera per il Cliente del 15 aprile 2021

ESONERO ASSUNZIONI DONNE 2021-2022: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

OGGETTO: Esonero assunzioni donne 2021-2022 - Prime indicazioni operative

Premessa

L'art. 1, co. 16, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le **assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022**, l'esonero di cui all'art. 4, co. da 9 a 11, della L. n. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**.

APPROFONDIMENTO. Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al **requisito dell'incremento occupazionale netto**, calcolato sulla base della differenza tra:

- il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
- il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).

Da notare che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. "**Temporary framework**"), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

Datori di lavoro interessati

Possono accedere al beneficio in trattazione **tutti i datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L'esonero contributivo in oggetto **non** si applica quindi nei confronti delle P.A.

È nostra cura metterLa al corrente che hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 15 aprile 2021

- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, **esclusi** dall'applicazione del beneficio:

- le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolate o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.

Sono ricomprese nell'ambito delle P.A. e, pertanto, non possono fruire dell'esonero in oggetto, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Sanitarie Ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Lavoratrici interessate

Le ricordiamo che l'esonero si configura come un'estensione dell'esonero di cui all'art. 4, co. da 9 a 11, della L. n. 92/2012, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 1, co. 16, della Legge di Bilancio 2021.

APPROFONDIMENTO. Per tale motivo, sebbene la suddetta previsione normativa preveda letteralmente che l'esonero trovi applicazione “**per le assunzioni di donne lavoratrici**”, tale espressione, in virtù del richiamo effettuato dalla previsione all'articolo 4 della predetta legge, è da intendersi come “**per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate**”, secondo la disciplina dettata dall'articolo 4, co. da 8 a 11, della L. n. 92/2012.

A tal riguardo, si rammenta che sono riconducibili alla nozione di “**donne svantaggiate**” le seguenti categorie:

- donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 15 aprile 2021

- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".

A tal proposito, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di **24 mesi antecedente la data di assunzione** e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di **almeno 6 mesi** ovvero un'attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia **superiore a 8.145 euro** o, ancora, un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo **superiore a 4.800 euro**.

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo in esame **spetta** per:

- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Il requisito di **svantaggio** della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego") deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto:

- se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere **alla data di assunzione** e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
- se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto **alla data della trasformazione**.

APPROFONDIMENTO. Si precisa ulteriormente che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di **trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati** ai sensi della disciplina di cui all'art. 4, co. da 8 a 11, della L. n. 92/2012 o di cui all'art. 1, co. da 16 a 19, della Legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l'incentivo spetta per **18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione**.

Durata

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l'incentivo:

- in caso di assunzione a tempo determinato, **spetta fino a 12 mesi**;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, **spetta per 18 mesi**;

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 15 aprile 2021

- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi **18 mesi a decorrere dalla data di assunzione**.

RICORDA. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, **fino al limite complessivo di 12 mesi**.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Misura dell'incentivo

L'incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del **100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**.

Nelle ipotesi di **rapporti di lavoro a tempo parziale**, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'art. 1, co. 755, della L. n. 296/2006;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, co. 4, del medesimo decreto legislativo;
- il contributo previsto dall'art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della L. n. 388/2000.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è **subordinato** alle seguenti condizioni generali:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione.

Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2021, ossia l'incremento occupazionale.

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 15 aprile 2021

Incremento occupazionale netto

Ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione in trattazione, è necessario che si realizzi un incremento occupazionale netto. Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

APPROFONDIMENTO. Ai sensi dell'art. 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero in trattazione è **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

ESEMPIO. L'esonero in trattazione non risulta cumulabile con:

- l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'art. 1, co. 100 e ss., della L. n. 205/2017;
- altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.